



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 del 18/04/2016

OGGETTO: Vertenza Avv. Massari c/Comune. Approvazione definizione stragiudiziale.

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di APRILE alle ore 11:00, e nel Palazzo Comunale .

Risultano presenti

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Domenico FINA | Sindaco |
| 2 Mariangela PRESTA | Vice Sindaco |
| 3 Agnese BALDASSARRE | Assessore |
| 4 Maurizio GRECO | Assessore |
| 5 Gianluca ZURLO | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede la seduta il Sindaco Domenico FINA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione avente per oggetto "Vertenza Avv. Massari c/Comune. Approvazione definizione stragiudiziale."

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA	Parere Favorevole di regolarità contabile ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Cataldo LOLLI
---	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

– l'avv. Nicola Massari di Brindisi:

1. con nota del 21 7 2015 in atti al n. 6595/2015 di protocollo ha preannunciato di voler procedere giudizialmente nei confronti dell'Ente per ottenere il pagamento delle proprie competenze (nella misura di € 4.868,73 per diritti ed onorari e spese generali, oltre interessi dal 30.3.2004 all'effettivo soddisfo, CAP e IVA come per legge, oltre € 35 di spese) per aver rappresentato e difeso il Comune nel ricorso iscritto al n. 1412/84 R.G. avanti il T.A.R. di Lecce, proposto dalla sig.ra Guerrieri Giovanna, invitando l'Ente alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. 132/2014, prevista in tale materia dalla normativa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
2. con nota del 21 7 2015 in atti al n. 6596/2015 di protocollo ha preannunciato di voler procedere giudizialmente nei confronti dell'Ente per ottenere il pagamento delle proprie competenze (nella misura di € 2.882,53 per diritti ed onorari e spese generali, oltre interessi dal 7.4.2004 all'effettivo soddisfo, CAP e IVA come per legge, oltre € 35 di spese) per aver rappresentato e difeso il Comune nel ricorso iscritto al n. 1143/82 R.G. avanti il T.A.R. di Lecce, proposto dal sig. De Mitri Antonio, invitando l'Ente alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. 132/2014, prevista in tale materia dalla normativa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3. con nota del 21 7 2015 in atti al n. 6594/2015 di protocollo ha preannunciato di voler procedere giudizialmente nei confronti dell'Ente per ottenere il pagamento delle proprie competenze (nella misura di € 4.967,58 per diritti ed onorari e spese generali, oltre interessi dal 9.1.2004 all'effettivo soddisfo, CAP e IVA come per legge, oltre € 35 di spese) per aver rappresentato e difeso il Comune nel ricorso iscritto al n. 1884/91 R.G. avanti il T.A.R. di Lecce, proposto dalla sig.ra Candido Maria Cristina, invitando l'Ente alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. 132/2014, prevista in tale materia dalla normativa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
4. con nota del 21 7 2015 in atti al n. 6572/2015 di protocollo ha preannunciato di voler procedere giudizialmente nei confronti dell'Ente per ottenere il pagamento delle proprie competenze (nella misura di € 2.863,83 per diritti ed onorari e spese generali, oltre interessi dal 19.4.2004 all'effettivo soddisfo, CAP e IVA come per legge, oltre € 35 di spese) per aver rappresentato e difeso il Comune nel ricorso iscritto al n. 1411/8491 R.G. avanti il T.A.R. di Lecce, proposto dal sig. Guerrieri Vitantonio + altri, invitando l'Ente

alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. 132/2014, prevista in tale materia dalla normativa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- con determinazione dirigenziale n. 544 del 18.11.2015 si è proceduto alla nomina dell'avvocato Gino Gioffredi di San Donaci per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Ente, per tutte le istanze avanzate dall'avv. Massari, sia nel procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita, sia nell'eventuale procedimento giudiziale che si sarebbe potuto instaurare nell'ipotesi di mancato accordo, ritenendo questo Ente di aver assolto interamente ai propri obblighi, nei confronti dell'avvocato incaricato;
- con nota del 18.01.2016 in atti al n. 3389/16 l'avvocato Gioffredi, esprimendo il proprio parere, ha ritenuto che in realtà le richieste dell'avvocato Massari sono fondate e meritano accoglimento, in quanto tutte le liquidazione effettuate riguarderebbero la fase cautelare, mentre le attuali richieste riguardano invece la fase di merito. Per consolidata giurisprudenza, del Consiglio di Stato, la fase cautelare e la fase di merito devono essere considerate fasi autonome e distinte del medesimo procedimento, per cui il professionista può chiederne la relativa liquidazione. L'avvocato Gioffredi pertanto esprime parere favorevole alla definizione stragiudiziale della vertenza attraverso la liquidazione di onnicomprensivi € **16.924,59**, ritenendo che al contrario un'eventuale giudizio, dall'esito certamente negativo, comporterebbe il raddoppio delle spese;

CONSIDERATO che a fronte di un credito complessivo pari ad € **23.737,68** così risultante:

RICORSO	CAPITALE	INTERESSI	CAP	IVA	SPESE	TOTALE
1412/84	4.868,73	1.188,63	194,75	1.113,97	35,00	7.401,07
1143/82	2.882,53	702,16	115,30	659,52	35,00	4.394,51
1884/91	4.967,58	1.240,34	198,70	1.136,58	35,00	7.578,21
1411/8491	2.863,83	695,26	114,55	655,24	35,00	4.363,89
	15.582,67	3.826,39	623,31	3.565,31	140,00	23.737,68

l'Ente registra un risparmio di € **6.813,09**;

RITENUTO di dovere aderire, pertanto al parere espresso dall'avvocato Gioffredi al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa a carico del bilancio dell'Ente;

EVIDENZIATO CHE:

- il principio contabile n. 2 lett. f) adottato in data 12 marzo 2008, dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno costituito a norma

dell'art. 154 del TUEL, prevede al punto 104 che *“gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'art. 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”*. Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente *“definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”* Ne discende che l'amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa previste dall'art. 191 del TUEL e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi

- le sezioni di controllo della Corte dei Conti che si sono occupate della questione hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato secondo cui l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL *“è da considerarsi tassativa”* e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della *“natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio”* (v. ex multis sez. Toscana n. 30/2008; Puglia n. 106/2009; Piemonte n. 75/2012; Umbria n. 123/2015; Toscana deliberazione n. 132/2010 contenente la *“Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia”*);
- è stato infine recentemente chiarito, delimitando così l'esatta portata dell'art. 239 del TUEL in ordine al parere dell'organo di revisione prescritto in materia di transazioni, che lo stesso è obbligatorio solo sugli accordi che investono profili di competenza del consiglio comunale, quali, tra gli altri, assunzioni di impegni spesa pluriennali, anche alla luce del ruolo di collaborazione con il consiglio che l'organo di revisione riveste ai sensi del citato articolo 239 del TUEL (Corte dei Conti sezione di controllo Piemonte – delibera n. 345/2013; Corte dei Conti sezione di controllo Liguria – parere 5/2014);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **APPROVARE** la proposta di definizione transattiva della vertenza promossa dall'avvocato Massari, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Claudia Lino, per l'importo onnicomprensivo di € 16.924,59;
2. **DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore di provvedere:
 - all'approvazione dello schema di transazione per la definizione stragiudiziale della vertenza de qua ed alla relativa sottoscrizione;
 - all'assunzione del relativo impegno spesa sulla base e nei limiti degli accordi intervenuti;

- alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione " Trasparenza", sottosezione "Provvedimenti", dei dati indicati nell'art. 23 del D.L.gs. 14.3.2013 n. 33;
 -
3. **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa M.G. Bilotta;
 4. **DICHIARARE** il presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, redatto secondo la volontà della Giunta Comunale, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Domenico FINA

Segretario Comunale
f.to Avv. Fabio MARRA

N.398 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO PROT.
N. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo del 18-08-2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,

- 1) è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito comunale il giorno 20/04/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124);
- 2) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125);

Data 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

[X] che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva;

[] che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3);

Data 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale.

San Donaci, 20/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA